



CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 1
Segreteria Sindaco

ORDINANZA N. 201

OGGETTO: ART. 54/IV D.LGS. N. 267/2000. Pubblico esercizio ad insegna "Dancing Music Hall El Patio" – lungomare Migliorini, 9.
Adozione di misure a tutela della sicurezza urbana.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in forza dei titoli rilasciati dal Comune di Finale Ligure, sul territorio opera il pubblico esercizio ad insegna "DANCING MUSIC HALL EL PATIO", sito in Lungomare A. Migliorini n. 9, con attività di trattenimento danzante ed annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, il cui legale rappresentante è compiutamente generalizzato nel documento allegato sub a) a questo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- anche sulla base di reiterate segnalazioni provenienti da cittadini residenti nella zona a mare del rione Pia, formulate sia in forma scritta agli uffici comunali competenti, che oralmente anche in occasione di specifici incontri richiesti all'Amministrazione Comunale per sollecitare intervento dell'Autorità pubblica, le forze di polizia hanno accertato in più occasioni episodi di grave degrado urbano e crescenti problemi di ordine pubblico chiaramente riconducibili all'attività della discoteca evidenziata in oggetto,
- già durante il periodo estivo tanto la Polizia Locale, quanto i Carabinieri hanno documentato, anche con immagini riprese dal sistema comunale di videosorveglianza, violente contese fra gli avventori del locale, avvenute tutte nel cuore della notte, creando fra i residenti in zona crescenti livelli di insicurezza sociale e difficoltà ad attendere alle normali dinamiche della vita, stante l'impossibilità di riposare per gli schiamazzi e alterchi fra i clienti del locale,
- in esito alle indagini svolte tanto dalla Polizia Locale che dai Carabinieri, successivamente ai fatti citati sono state acquisite informazioni relative ad episodi di violenza occorsi tanto nelle immediate vicinanze del suddetto locale, quanto all'interno, procedendo nei confronti di taluni avventori per il reato di rissa, nel corso della quale i contendenti violavano limitrofe proprietà private per appropriarsi di vasi di fiori utilizzati poi come corpi contundenti,
- ancora recentemente, sempre nei pressi della discoteca in argomento, contendenti di origine straniera, appena usciti dal locale in evidente stato di alterazione, si rendevano

partecipi dell'ennesima rissa, in esito alla quale un giovane è stato gravemente ferito e ricoverato in pericolo di vita presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure,

- per i ricordati episodi tanto la Polizia Locale di Finale Ligure che i Carabinieri hanno in più occasioni sottoposto al Sig. Questore della Provincia di Savona i fatti accertati e documentati per la valutazione dei presupposti di cui all'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di P.S.

- sulla base degli accertamenti svolti dalle forze di polizia il Sig. Questore della Provincia di Savona ha emesso un provvedimento di sospensione di validità della licenza rilasciata al Dancing El Patio ai sensi dell'art. 100 Testo Unico leggi di P.S., disponendone la chiusura per sette giorni, atto assunto al protocollo generale del Comune con il n. 38363/2022;

CONSIDERATO che il reiterarsi delle sopra descritte situazioni, nonché dei ripetuti interventi da parte delle forze dell'ordine e del servizio sanitario, hanno connotato in negativo le condizioni di sicurezza urbana dell'intero quartiere di FinalPia, costituendo anche fonte di pregiudizio per il diritto alla tranquillità e al riposo delle persone residenti in zona;

VALUTATA l'opportunità di assumere uno specifico provvedimento finalizzato a evitare che le condizioni di grave pregiudizio per la sicurezza pubblica e del decoro urbano, culminate nell'adozione da parte del Questore del richiamato provvedimento ex art. 100 TULPS, abbiano a ripetersi;

PRESO IN ESAME l'art. 50/V del d. Lgs. n. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 8 del d.l. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017, che testualmente recita "*(...) le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*";

PRESO IN ESAME altresì l'art. 54/IV e IVbis del d. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 8/I, lett. b) del d.l. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 che recita "*i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, (...) ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcol o all'uso di sostanze stupefacenti*";

RITENUTO necessario, sulla base delle motivazioni sopra descritte, assumere uno specifico provvedimento volto, da un lato, a garantire il diritto dei cittadini residenti o dimoranti nella zona al riposo e alla tranquillità e, dall'altro, ad incidere le cause delle evidenziate problematiche di decoro e sicurezza dell'area urbana, che in esito ai ripetuti e puntuali accertamenti svolti dalle forze di polizia risultano ascrivibili in maniera largamente prevalente alla clientela del locale in argomento;

DATO ATTO che consolidata giurisprudenza ha certificato la legittimità e logicità di provvedimenti interdittivi/limitativi della libertà d'impresa, quando siano ispirati al principio di ragionevolezza e rivolti a ricercare soluzioni edeguate e compatibili con l'interesse pubblico generale;

DATO ATTO altresì che i ripetuti e, in alcuni casi, gravi episodi riassunti nell'atto del Sig.

Questore della Provincia di Savona e che rappresentano la base motivazionale per l'adozione del provvedimento ex art. 100 Testo Unico Leggi di P.S. supportano ad avviso di chi scrive anche particolari esigenze di celerità del procedimento, stante l'interesse attuale ad agire per contenere i pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica in continuità con la cessazione di efficacia del provvedimento Questorile e per un tempo sufficiente a porsi come elemento dissuasivo nei confronti dei frequentatori ritenuti pericolosi;

CONSIDERATO adeguato, nel caso che ci occupa, imporre un limite all'orario di esercizio del locale evidenziato in oggetto, tenuto conto che i fatti riportati o in esame all'Autorità Giudiziaria e alle Forze di Polizia sono stati accertati tutti a tarda notte, confidando che l'indisponibilità del consueto luogo di aggregazione negli orari ove sono stati registrati i più gravi episodi documentati dalle forze dell'ordine, possa costituire un valido deterrente al rietersi di fatti della medesima natura;

DATO ATTO che con pec prot. 38289 in data 11/11/2022, schema del presente provvedimento è stato comunicato in via preliminare all'adozione al Sig. Prefetto della Provincia di Savona;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 267/2000 ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 54;
- la Legge n. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 7, dando atto che nel caso corrente si ravvisano particolari esigenze di celerità del procedimento per le ragioni più estesamente riportate sopra;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 e il D. Lgs. n. 196/2003, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati delle persone fisiche;

ORDINA

1. per le ragioni espresse in parte narrativa, che si intendono qui espressamente richiamate, la discoteca "DANCING MUSIC HALL EL PATIO" – il cui legale rappresentante viene compiutamente generalizzato nel documento allegato a questo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale - **dovrà cessare l'attività di intrattenimento e somministrazione e chiudere al pubblico non oltre le ore 01.30 e fino alle ore 08 del mattino successivo, a far data dal presente provvedimento e sino al 31 gennaio 2023.**

2. la misura imposta al punto 1. sarà sospesa in occasione dei festeggiamenti del 31 dicembre.

3. in fase di pubblicazione di questo provvedimento sarà omessa l'ostentazione dell'allegato a), contenente dati personali e di contatto del legale rappresentante del pubblico esercizio e soggetto obbligato al rispetto dei termini imposti con questa ordinanza.

trasmette

copia di questo provvedimento per via telematica a:

- Prefettura/UTG Savona;
- Questura di Savona
- Comando Provinciale Carabinieri e Stazione Carabinieri Finale Ligure
- Comando Polizia Locale Finale Ligure
- Tenenza Guardia di Finanza di Finale Ligure;

informa

- che nel caso di accertata violazione dei termini imposti con questo provvedimento, sarà notiziata l'Autorità Giudiziaria a termini dell'art. 650 del Codice Penale,
- che avverso questo provvedimento è ammesso ricorso:
 - gerarchico al Sig. Prefetto della Provincia di Savona, nel termine di trenta giorni dalla notifica
 - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica per soli motivi di legittimità;
- che responsabile del procedimento è il Dirigente Area 2 – Sicurezza Urbana, poliziamunicipale@comunefinaleligure.it, tel. 019689011.

Finale Ligure, 16/11/2022

SINDACO
Ugo Frascherelli / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate